



Circolare n. **1691** del 24/05/2018

A Tutti i Responsabili UIL – BACT
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

LA UILPA NON FIRMA L'ACCORDO SULLE PRESTAZIONI IN CONTO TERZI

Con la riunione di ieri avremmo dovuto chiudere e sottoscrivere l'accordo in oggetto, ma sono venute meno alcune condizioni che abbiamo reputato parecchio importanti, pertanto chiediamo ai Coordinatori regionali, ai Coordinatori provinciali, ai Segretari dei GAU e alle nostre RSU di sottoporre al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori il contenuto dell'ipotesi di accordo.

Le nostre perplessità riguardano i seguenti aspetti:

- **non è stata accolta** la proposta di prevedere il mantenimento di **1/3 del personale AFAV interno al sito** come dotazione obbligatoria per ogni evento; questo significa che in linea teorica si potrebbero verificare situazioni per cui il personale partecipante è *al 100% esterno al sito dunque potenzialmente non in grado di gestire impianti di allarme e procedure di esodo guidato del pubblico*. Poiché con questo nuovo insieme di regole si garantisce una maggiore partecipazione dei lavoratori, stentiamo a comprendere come mai non si sia voluto inserire questa clausola, peraltro già in essere, che finora ha, invece, garantito il perfetto svolgimento degli eventi.
- **Da realizzare quanto prima** la stabilizzazione dei capitoli di spesa/pg relativi al conto terzi **per poter pagare tempestivamente**; condividiamo, ovviamente, la **dichiarazione congiunta** rivolta al MEF, ma la genericità dell'impegno "entro un triennio" significa una procedura più lunga. Comprendiamo possano esserci difficoltà tecniche legate alla novità della procedura, ma riteniamo debbano essere perseguite tutte le azioni utili ad evitare di aspettare tre anni, come accaduto per i capitoli legati alla bigliettazione dei musei. Non vogliamo credere che qualcuno goda al pensiero che i lavoratori vengano pagati "a babbo morto"...
- tra gli aspetti sicuramente **da perfezionare** c'è la questione del **limite di guadagno annuo pro capite**; non condividendo l'imposizione di un limite (perché ormai la partecipazione dei lavoratori è tracciata dall'Amministrazione, quindi si garantisce la rotazione del personale molto meglio che in passato), ne abbiamo richiesto la rimozione poiché in alcune sedi – complice anche l'innalzamento delle tariffe – si arriva molto presto ai 7000 euro previsti dall'ipotesi di accordo.
- **è stata cancellata** l'ipotesi di una **quota perequativa pari al 10% delle somme da destinare a coloro che non hanno svolto alcuna attività in conto terzi**, requisito previsto già nel vecchio accordo ma mai attuato nonostante le richieste di alcune OO. SS., compresa la scrivente. Siamo curiosi di sapere quali argomenti utilizzare per spiegarlo alle lavoratrici e ai lavoratori assegnati agli Istituti di quelle città in cui *non si effettuano mai prestazioni in conto terzi*. Noi faremo leggere loro questa circolare, perché sappiano.

Complessivamente giudichiamo l'accordo **buono**, anche perché contiene molti nostri contributi. La novità più importante è senza dubbio l'assimilazione a **prestazioni accessorie pensionabili**.

Siamo stati informati che le OO. SS. CGIL, CISL e UNSA hanno firmato una nota con cui ritenevano la presenza al tavolo delle sigle USB ed FLP legittima in quanto trattavasi di coda contrattuale. Ne verificheremo la legittimità. In ogni caso ribadiamo quanto detto già ieri in sede di contrattazione: **l'apposizione della firma di USB ed FLP all'accordo di ieri non costituisce precedente affinché la loro presenza – a qualsiasi livello di confronto – sia giustificata sia in sede territoriale che in sede nazionale, fino ad avvenuta**

sottoscrizione del CCNL Funzioni centrali oppure allorquando sentenze a loro favorevoli conterranno disposizioni contrarie alle indicazioni dell'ARAN, che ad oggi rappresenta la nostra controparte.

CALENDARIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI

A margine della trattativa si è sentita l'esigenza di calendarizzare alcuni incontri relativi a vertenze importanti:

- applicazione dei nuovi istituti normativi del CCNL Funzioni centrali
- modifica e integrazione del CCIM Mibact
- passaggi fra le aree (da prima a seconda area; da seconda a terza area)
- Progressioni economiche 2018

Vi comunicheremo le date non appena possibile.

VERTENZA REGGIA DI CASERTA

Alla luce delle ultime rivendicazioni da parte di quasi tutte le sigle territoriali di Caserta abbiamo invitato caldamente l'Amministrazione a risolvere una volta per tutte il contenzioso con il dott. Felicori attivando le forme di conciliazione e ricomposizione del conflitto previste dalla normativa vigente.

Il Coordinatore nazionale
Federico Trastulli



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio II

**IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LE ATTIVITÀ ESEGUITE
NELL'AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI**

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui *“In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell' articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”*;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 3 marzo 2010, concernente la disciplina delle prestazioni professionali in conto terzi;

VISTA la Circolare della Direzione generale bilancio n.16 del 14 febbraio 2018;

VISTA la Circolare della Direzione generale bilancio n.36 del 9 aprile 2018;

VISTE le disposizioni normative e contrattuali vigenti;

RITENUTO di regolamentare attraverso l'adozione di criteri omogenei, anche alla luce della citata legge n. 205 del 27 dicembre 2017, tale materia con accordo sostitutivo del precedente che definisca più dettagliatamente la disciplina generale al fine di rimuovere criticità, risolvere problematiche insorte nello svolgimento di tali prestazioni, eliminare sperequazioni territoriali e locali, garantire trasparenza e omogeneità delle regole nei confronti dei soggetti terzi;

CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico di assicurare il miglior livello di valorizzazione dei beni culturali;

CONSIDERATO che le prestazioni “*in conto terzi*” presentano una natura giuridica duale: pubblicistica per quanto riguarda il rapporto di lavoro e la finalità volta a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, privatistica per quanto attiene al rapporto funzionale intercorrente con terzi e concessionari

stipulano il seguente accordo:

Art.1) Le prestazioni in conto terzi sono finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi culturali o altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal Ministero, in coerenza con i fini istituzionali.

Art.2) Le suddette prestazioni sono rese previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio di appartenenza. Esse hanno carattere “funzionale” rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall’Amministrazione, e non comportano alcun impegno dei Terzi, oltre a quanto previsto nel contratto allegato alla Concessione di uso e subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, senza pregiudizio per le attività istituzionali. Esse non comportano nessun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.

Art.3) Le regole dell’organizzazione, della partecipazione, della retribuzione, del controllo, della rendicontazione e della comunicazione relative alle prestazioni in “*conto terzi*” sono stabilite nell’allegato disciplinare.

Art. 4) Il disciplinare allegato è parte integrante del presente accordo e sostituisce tutti i disciplinari attualmente in uso.

Art. 5) Il presente accordo sostituisce, a far data dalla sottoscrizione definitiva, tutte gli accordi già in essere che si intendono comunque efficaci sino alla suddetta data, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 315, in ordine alle modalità di erogazione dei previsti compensi.

DICHIARAZIONE

L’Amministrazione, tenuto conto delle tempistiche della procedura di riassegnazione delle risorse versate in conto entrate da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, si impegna nell’arco del triennio a porre in essere tutte le azioni consequenziali con il MEF stesso, finalizzate a raggiungere l’obiettivo di stabilizzare i capitoli/pg di spesa correlati al “conto terzi”.

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

Art. 1

Organizzazione

1. La prestazione lavorativa in “conto terzi” è regolata con contratto allegato alla Concessione di uso del sito culturale.
2. Il contratto contiene:

- a) l'oggetto della prestazione;
 - b) il numero delle unità di personale necessario per il miglior espletamento dell'attività;
 - c) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
 - d) il corrispettivo complessivo, i termini e le modalità del relativo pagamento che dovrà essere effettuato dal concessionario secondo le modalità indicate dalla Direzione generale bilancio con Circolare n. 36/2018;
 - e) gli estremi della polizza assicurativa RCD per eventuali sinistri, danneggiamenti nonché la copertura antinfortunistica per i partecipanti;
3. È fatto esplicito divieto di utilizzare la prestazione lavorativa in "conto terzi" a copertura della programmazione ordinaria dei turni di lavoro.

Art.2

Partecipazione

1. La partecipazione alle prestazioni in "conto terzi" è volontaria. Può aderire alle attività il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel MiBACT. Le suddette prestazioni sono rese previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio di appartenenza.
2. I dipendenti svolgono le prestazioni in "conto terzi" al di fuori dell'orario di lavoro e con impegno comunque coerente con la necessità di un opportuno recupero psico-fisico secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche al fine di non incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività ordinaria. Sarà cura pertanto del Direttore di Istituto autorizzare l'attività in conto terzi solo in presenza delle suddette condizioni rispondendo direttamente del mancato rispetto dei criteri indicati e delle eventuali disfunzioni connesse allo svolgimento degli adempimenti indicati nel presente disciplinare.
3. Dalla partecipazione alle suddette attività è escluso il personale che nella giornata della prestazione sia risultato assente per malattia, abbia fruito del permesso giornaliero di cui alla legge 104/1992, sia stato esonerato dalle turnazioni, per la stessa tipologia di servizio e di orario dell'evento.
4. Il Capo dell'Istituto, a seguito di contrattazione locale previa trasmissione dell'atto di concessione, individua le professionalità occorrenti all'attività, secondo il piano di rischio e la tipologia della manifestazione, informandone il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Comunque il numero delle unità di personale da utilizzare non può essere superiore al numero delle unità previsto dal piano di rischio redatto per lo specifico evento, incluse le unità necessarie per la logistica, primo soccorso, antincendio e accoglienza, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
5. Nell'individuazione delle unità si deve tenere conto prioritariamente delle figure professionali che svolgono la propria attività nell'area dei servizi di vigilanza, accoglienza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
6. Per ciascuna manifestazione e/o evento sarà presente, ove necessario, un funzionario responsabile del sito. La partecipazione volontaria dei funzionari segue il principio della rotazione.

7. È altresì prevista la partecipazione di altre figure professionali tecniche e/o amministrative nel numero ritenuto necessario dal Capo dell'Istituto per garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle manifestazioni e/o eventi, quali, ad esempio, tutti i necessari adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, dei siti e degli utenti.
8. In caso di eccedenza di unità volontarie nelle figure professionali sopraindicate, si applica il criterio di rotazione fino al coinvolgimento di tutto il personale volontario per garantire l'equa partecipazione.
9. In caso di mancanza di adesioni di personale appartenente al sito in cui si realizza la manifestazione e/ o l'evento, si potrà ricorrere al personale dello stesso Istituto presente in altri siti ovvero al personale di altri Istituti nell'ambito della stessa città.
10. Il personale manifesta l'adesione previa presentazione di una richiesta scritta di adesione a fronte di un apposito interpello.
11. Per ogni manifestazione e/o evento in conto terzi il dipendente compila la scheda di cui all'allegato 1 del presente disciplinare.
12. Le eventuali rinunce, debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente presentate al funzionario responsabile di cui al precedente comma 6, o al Capo dell'Istituto.

Art.3 *Compensi*

1. Le prestazioni in conto terzi sono retribuite, in tutto il territorio nazionale con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia:
da € 15,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione a € 70,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Il compenso sarà determinato in sede di contrattazione locale d'istituto avendo riguardo al periodo in cui è resa la prestazione e all'area di appartenenza:
 - giornata feriale;
 - giornata festiva;
 - orario diurno;
 - orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
 - area di appartenenza.

Art.4 *Controllo e rendicontazione*

1. Le prestazioni svolte in conto terzi sono documentate dal sistema di rilevazione delle presenze appositamente predisposto per la singola prestazione o da altro tipo di rilevazione.
2. Il Capo d'Istituto o il Funzionario all'uopo delegato provvedono, a fronte delle somme stanziare con apposito decreto di riparto, ad operare sul piano gestionale di competenza per i dipendenti che hanno aderito all'evento in conto terzi anche se appartenenti da altri Istituti.
3. A cadenza trimestrale il Capo d'Istituto o il Funzionario all'uopo delegato provvedono a comunicare al Segretariato regionale, alla RSU e alle OO.SS.

territoriali i dati relativi ai nominativi dei dipendenti coinvolti e alla consistenza delle prestazioni effettuate al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del principio di rotazione, finalizzato a garantire a tutti i dipendenti pari opportunità. Al fine di garantire la rotazione tra i dipendenti nell'espletamento dell'attività in conto terzi il compenso massimo erogabile è pari ad euro 7.000,00 annui al lordo dipendente. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il suddetto importo sarà riproporzionato in base alla percentuale della prestazione effettuata.

4. Con cadenza semestrale, nonché alla fine di ogni anno a consuntivo, il Segretario regionale comunica i dati del monitoraggio, evidenziando eventuali criticità ai fini di consentire gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione generale bilancio e alla Direzione generale organizzazione, le quali congiuntamente riferiranno con cadenza annuale sull'andamento dell'attività in conto terzi al Segretario generale. Ogni istituto renderà pubblici i suddetti elenchi nelle proprie sedi e ne invierà apposita comunicazione alla casella di posta elettronica trasparenza@beniculturali.it ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 5

Regole di comportamento

Durante le attività il dipendente dovrà indossare la divisa o abbigliamento consono all'ambiente, ponendo in evidenza il cartellino di riconoscimento ed è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni